

**Determinazione 29 aprile 2015 n. 7/2015**

**Determinazione dei valori del costo di riferimento e del PUN di cui l'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto 5 aprile 2013 per l'anno 2014**

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE UNBUNDLING E  
CERTIFICAZIONE DELL'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA  
IL GAS E IL SISTEMA IDRICO**

Il 29 aprile 2015

**VISTI:**

- la Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003 (di seguito: Direttiva 2003/96/CE);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni;
- il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 134 (di seguito: decreto legge 83/12);
- il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, 5 aprile 2013, adottato ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legge 83/12 (di seguito: decreto 5 aprile 2013);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e il sistema idrico (di seguito: l'Autorità) 25 luglio 2013, 340/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 340/2013/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 3 ottobre 2013, 437/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 437/2013/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 17 ottobre 2013, 461/2013/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 24 ottobre 2013, 467/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 467/2013/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2013, 641/2013/R/com (di seguito: deliberazione 641/2013/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 31 luglio 2014, 385/2014/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 19 marzo 2015, 112/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 112/2015/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 9 aprile 2015, 160/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 160/2015/R/eel);

- il documento per la consultazione dell’Autorità, 329/2013/R/eel del 25 luglio 2013 (di seguito: documento per la consultazione 329/2013/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 20 novembre 2014, 573/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 573/2014/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 19 dicembre 2013, 607/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 607/2013/R/eel);
- la determina del Direttore della Direzione Infrastrutture, *Unbundling* e Certificazione dell’Autorità 31 luglio 2014, n. 14/14 (di seguito: determina n. 14/14);
- la comunicazione del Ministro dello Sviluppo Economico del 24 aprile 2013 (prot. Autorità 15491 del 26 aprile 2013), recante “Indirizzi per l’attuazione dell’articolo 39 del decreto legge 83/12 concernente la rideterminazione degli oneri generali del sistema elettrico per le imprese a forte consumo di energia” (di seguito: comunicazione 24 aprile 2013);
- la comunicazione del Ministro dello Sviluppo Economico del 24 luglio 2013 (prot. Autorità 26064 del 24 luglio 2013), recante il secondo atto di indirizzo per l’attuazione dell’articolo 39 del decreto legge 83/12 concernente la rideterminazione degli oneri generali del sistema elettrico per le imprese a forte consumo di energia (di seguito: comunicazione 24 luglio 2013).

**CONSIDERATO CHE:**

- l’articolo 39, comma 1, del decreto legge 83/12 prevede che con uno o più decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto col Ministro dello Sviluppo Economico, da emanare entro il 31 dicembre 2012, in applicazione dell’articolo 17 della Direttiva 2003/96/CE, siano definite le imprese a forte consumo di energia;
- l’articolo 39, comma 3, del medesimo decreto legge 83/12, prevede che i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema elettrico e i criteri di ripartizione dei medesimi oneri a carico dei clienti finali siano rideterminati dall’Autorità, entro 60 giorni dalla data dei decreti di cui al comma 1 del medesimo articolo, in modo da tener conto della definizione di imprese a forte consumo di energia, secondo indirizzi del Ministro dello sviluppo economico;
- il Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, ha adottato il decreto 5 aprile 2013, che definisce specifici requisiti e parametri per le imprese che registrano elevati consumi di energia ai fini dell’attuazione di quanto previsto dall’articolo 39, comma 3, del decreto legge 83/12;
- l’articolo 3, comma 1, del decreto 5 aprile 2013 prevede che la rideterminazione degli oneri generali di sistema per la fornitura elettrica riguardi solo le imprese con un utilizzo annuo di energia elettrica pari ad almeno 2,4 GWh e, contemporaneamente, un’incidenza del costo dell’energia elettrica utilizzata, rispetto al fatturato, non inferiore al 2%;
- con comunicazione 24 aprile 2013, il Ministro dello Sviluppo Economico ha trasmesso all’Autorità un primo atto di indirizzo per l’attuazione del sopracitato

articolo 39, del decreto legge 83/12 e con comunicazione 24 luglio 2013, il Ministro dello Sviluppo Economico ha trasmesso all'Autorità un secondo atto di indirizzo che integra il primo (di seguito: atti di indirizzo);

- gli atti di indirizzo prevedono di limitare alle sole imprese identificate dall'articolo 3, comma 1, del decreto 5 aprile 2013 che svolgono attività manifatturiera (di seguito: imprese a forte consumo di energia elettrica) le agevolazioni per le soglie di consumo più elevate; e che i consumi oggetto di agevolazione siano esclusivamente quelli relativi ai prelievi in media e alta tensione;
- con la deliberazione 340/2013/R/eel, l'Autorità ha fissato al 1 luglio 2013 la decorrenza del diritto alle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica;
- con la deliberazione 437/2013/R/eel, l'Autorità ha definito le modalità operative per la prima costituzione dell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica, basato sui dati di consumo e fatturato dell'anno 2012;
- con la deliberazione 467/2013/R/eel, l'Autorità ha definito le modalità di prima applicazione delle disposizioni del decreto 5 aprile 2013 in materia di agevolazioni relative agli oneri generali di sistema per le imprese a forte consumo di energia elettrica;
- in particolare, con la deliberazione 467/2013/R/eel, l'Autorità ha previsto che, nel periodo di prima applicazione:
  - a) le agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica siano riconosciute direttamente dalla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico (di seguito: Cassa) con un meccanismo di acconto/conguaglio;
  - b) gli oneri derivanti dalle agevolazioni di cui alla precedente lettera a) siano esplicitati in una nuova componente di tipo parafiscale  $A_E$ , nell'ambito della rideterminazione degli oneri generali di cui al decreto legge 83/12, a carico di tutte le utenze in bassa tensione e di tutte le utenze in media, alta e altissima tensione non beneficiarie delle medesime agevolazioni;
- il periodo di prima applicazione della deliberazione 467/2013/R/eel era stato originariamente fissato relativamente al secondo semestre del 2013 e al 2014.

**CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto 5 aprile 2013 prevede che, ai fini del calcolo del costo effettivo dell'energia elettrica utilizzata di cui all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto, sono presi in considerazione, relativamente all'annualità di riferimento:
  - per la quantità acquistata sul mercato, il costo corrispondente al prezzo finale per i consumatori industriali, in funzione della classe di consumo, individuato dall'Autorità, al netto dell'IVA detraibile, sulla base di criteri stabiliti nell'ambito dell'atto di indirizzo di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto legge 83/12;
  - per la quantità eventualmente autoprodotta, il corrispondente valore annuo del PUN;

- gli atti di indirizzo, per quanto concerne l'individuazione del costo corrispondente al prezzo finale dell'energia acquistata sul mercato, prevedono che sia effettuata dall'Autorità assumendo prezzi finali standard per le varie classi di consumo, definiti in coerenza con i valori espressi dal mercato, senza considerare l'effetto di misure di riduzione o agevolazione specifica, onde evitare effetti indesiderati di instabilità sull'applicazione delle riduzioni stesse;
- con la deliberazione 437/2013/R/eel l'Autorità ha, tra l'altro, definito per l'anno 2012:
  - il costo di riferimento corrispondente al prezzo finale dell'energia elettrica acquistata sul mercato;
  - il valore del PUN da utilizzare per la valorizzazione dell'energia eventualmente autoprodotta;
- ai fini della suddetta definizione, l'Autorità ha applicato la metodologia proposta in Appendice 1 al documento per la consultazione 329/2013/R/eel, in coerenza con gli atti di indirizzo;
- la Cassa ha messo a disposizione il portale per la prima costituzione dell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica con i dati relativi all'annualità 2012 dal 21 ottobre 2013 al 2 dicembre 2013;
- il comma 2.4 della deliberazione 437/2013/R/eel prevedeva originariamente che i valori del costo di riferimento e del PUN, con riferimento alle annualità successive al 2012, sono aggiornati entro il 31 luglio di ciascun anno con determina del Direttore della Direzione Infrastrutture, *Unbundling* e Certificazione dell'Autorità, sentito il Direttore della Direzione Mercati Elettricità e Gas dell'Autorità;
- il comma 2.5 della medesima deliberazione 437/2013/R/eel definisce altresì le modalità di calcolo del costo effettivo dell'energia elettrica utilizzata per le imprese "in stato di crisi" in relazione all'anno a cui si riferisce la dichiarazione;
- con la determina n. 14/14 il Direttore della Direzione Infrastrutture, *Unbundling* e Certificazione dell'Autorità, sentito il Direttore della Direzione Mercati Elettricità e Gas, ha aggiornato i valori del costo di riferimento e del PUN alla deliberazione 437/2013/R/eel per l'anno 2013, applicando la metodologia utilizzata per la determinazione dei medesimi valori per l'anno 2012;
- in data 2 settembre 2014 la Cassa ha riaperto il portale per l'aggiornamento dell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica con i dati del 2013.

**CONSIDERATO CHE:**

- il procedimento instaurato davanti la Commissione europea a seguito della notifica delle misure istitutive delle agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica, in ossequio alla normativa europea in materia di aiuti di Stato, è ancora in corso;
- con la deliberazione 112/2015/R/eel, confermata con la deliberazione 160/2015/R/eel, l'Autorità ha pertanto definito una disciplina per il riconoscimento delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica per il solo anno di competenza 2014, in attesa dei risultati del procedimento di verifica della

compatibilità delle misure in parola con le norme europee in materia di aiuti di Stato;

- a tale scopo, sono state introdotte alcune modifiche alle disposizioni delle deliberazioni 437/2013/R/eel e 467/2013/R/eel in relazione all'anno 2014, tra cui l'abolizione del meccanismo di acconto/conguaglio per il riconoscimento delle agevolazioni alle imprese a forte consumo di energia elettrica per il 2014 e l'anticipo dell'apertura del portale della Cassa per la raccolta dati relativa al medesimo anno al 15 maggio 2015;
- conseguentemente, con la medesima deliberazione 112/2015/R/eel, la scadenza per l'aggiornamento dei valori del costo di riferimento e del PUN per l'annualità 2014 è stata anticipata al 30 aprile 2015.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 641/2013/R/com l'Autorità ha attivato a partire dal 1 gennaio 2015, ai sensi di quanto previsto dal comma 1.1 della deliberazione 467/2013/R/eel, la componente tariffaria  $A_E$ ;
- con la deliberazione 573/2014/R/eel l'Autorità ha, tra l'altro, aggiornato il parametro  $\Omega_I$  sulla base dei costi di commercializzazione sostenuti dagli esercenti la salvaguardia;
- con la deliberazione 607/2013/R/eel, l'Autorità ha previsto l'introduzione, a partire dall'anno 2014, di una componente tariffaria TRAS a copertura del servizio di trasmissione per gli utenti in alta e altissima tensione è binomia, con una aliquota espressa in centesimi di euro/kW e una espressa in centesimi di euro/KWh.

#### **RITENUTO OPPORTUNO:**

- sentito il Direttore della Direzione Mercati Elettricità e Gas, aggiornare i valori del costo di riferimento e del PUN di cui ai commi 2.1 e 2.2 della deliberazione 437/2013/R/eel per l'anno 2014, confermando la metodologia già utilizzata per la determinazione dei medesimi valori per gli anni 2012 e 2013;
- ai fini del precedente alinea, prevedere in particolare che:
  - la componente tariffaria  $A_E$ , attivata a partire dal 1 gennaio 2014, sia considerata per la fissazione del prezzo di riferimento secondo le modalità previste dalle altre componenti A dall'Appendice 1 al documento per la consultazione 329/2013/R/eel;
  - il costo di commercializzazione sia calcolato in coerenza con i valori del parametro  $\Omega_I$ , come aggiornati nella deliberazione 573/2014/R/eel.

#### **DETERMINA**

1. Per le dichiarazioni di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto 5 aprile 2013, relative all'annualità di riferimento 2014, il costo di riferimento corrispondente

al prezzo finale dell'energia elettrica acquistata sul mercato, di cui all'articolo 4 comma 2, lettera b), del medesimo decreto, è determinato, per ciascun livello di tensione, in relazione al numero di punti di prelievo e ai consumi come definito nell'Allegato 1.

2. Per le dichiarazioni di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto 5 aprile 2013, riferite all'annualità di riferimento 2014, il valore del PUN da utilizzare per la valorizzazione dell'energia eventualmente autoprodotta è pari a 5,2077 *eurocent/kWh*.
3. La presente determinazione è trasmessa alla Cassa.
4. La presente determinazione è pubblicata sul sito internet dell'Autorità.

Milano, 29 aprile 2015

*Il Direttore*  
Andrea Oglietti